



Sent. 235/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37618** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxx il xxxxxx (xxxxxx) e residente in xxxxxxxx (xxxx) alla
via xxxxx n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo
(LRNDNL66A19E506V) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n. 4 (danilo@pec.studiolorenzo.eu);

contro:

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della
Leva, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e *ope legis* domiciliato presso
i suoi uffici correnti alla via Melo n. 97 (ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it);

**INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione Provinciale
di Taranto**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale correnti alla via
N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

	Uditi, alla pubblica udienza dell'8.10.2025, l'Avv. Giovanni Loria, presente in	
	sostituzione dell'Avv. Danilo Lorenzo, per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De	
	Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxx il sig. xxxx ha rappresentato:	
	- di aver prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare a far data	
	dal xxxxx, svolgendo diversi impieghi sia presso uffici sia a bordo di unità	
	navali;	
	- di avere in data xxxxx chiesto la dipendenza da causa di servizio delle	
	seguenti infermità: 1) spondilosi dorso lombare con ernia discale L5-S1; 2)	
	periartrite coxo-femorale bilaterale; 3) broncopatia cronica, con istanza di	
	liquidazione dell'equo indennizzo. A sostegno della richiesta veniva allegata	
	documentazione medica nonché la perizia a firma del dott. Gianni Iacovelli	
	datata xxxxx con la quale veniva argomentato in merito alla sussistenza del	
	rapporto causale ovvero concausale efficiente e determinante tra il servizio	
	svolto e l'insorgenza delle patologie denunciate;	
	- che con verbale mod. xxxx n. xxxx del xxxx la Commissione Medica	
	Ospedaliera (CMO) di Taranto lo ha giudicato « <i>Permanentemente non idoneo</i>	
	<i>al servizio M.M. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle</i>	
	<i>corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa</i>	
	<i>ai sensi della L. 266/99 (MARISPESAN 2/16628 del 17.03.2003).</i>	
	<i>Controindicati lavori che comportino intensi stress psico-fisici»;</i>	
	- di essere stato conseguentemente collocato in congedo e di essere	
	transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, con la carica	
	2	

	di assistente ai Servizi di Vigilanza presso il Comando della Stazione Navale	
	di Taranto (Maristanav);	
	- che con verbale mod. xxxx n. xxxxx del xxxxx la CMO di Taranto ha	
	espresso il seguente giudizio diagnostico: «A) EDD L5-S1 e radicolopatia di	
	L5-S1 sx; B) coxartrosi bilaterale; C) deficit ventilatorio a carattere restrittivo	
	di grado moderato con note ostruttive», ascrivendo le patologie sub A) e C)	
	alla Tab. B (annessa alla l. 18.3.1968, n. 313) e la patologia sub B) alla 8^	
	categoria della Tab. A (di cui alla medesima legge);	
	- di avere in data xxxx inoltrato alla competente sede INPS domanda	
	finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria;	
	- che con parere n. xxxxx reso all'adunanza n. xxxx del xxxxx il Comitato	
	di verifica per le cause di servizio (CVCS) presso il Ministero dell'Economia	
	e delle Finanze ha disconosciuto la dipendenza da fatti di servizio delle	
	infermità diagnosticate;	
	- che con decreto n. xxxxx del xxxxx il Ministero della Difesa, Direzione	
	Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha rigettato la domanda di	
	causa di servizio, recependo <i>in toto e per relationem</i> il parere reso dal CVCS;	
	- che, a fronte dell'istanza di riesame (corredata di perizia di parte a firma	
	del dott. Tullio Nevoli) avanzata il xxxxx, con nota del xxxx il Ministero ha	
	confermato il decreto n. xxxxx del xxxx, allegando nuovo parere n. xxxxx reso	
	dal CVCS nell'adunanza n. xxxx del xxxxx con il quale è stata confermata la	
	non dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate.	
	1.1 – Ad avviso del ricorrente, i provvedimenti con i quali il Ministero della	
	Difesa ha respinto la sua domanda di causa di servizio nonché i propedeutici	
	pareri del CVCS sarebbero illegittimi. In particolare, il CVCS avrebbe	
	3	

ricondotto le infermità, per un verso, a una predisposizione costituzionale e, per altro verso, al fisiologico invecchiamento. In senso contrario, tuttavia, deporrebbero le consulenze mediche di parte, che evidenzierebbero per tutte le patologie di che trattasi la dipendenza – in termini di causa e/o concausa efficiente e determinante – dalle modalità di svolgimento e dalle mansioni svolte nel corso degli anni a bordo delle unità navali.

1.2 – In relazione a quanto precede, il sig. xxxxx ha chiesto di:

- previo annullamento dei decreti del Ministero della Difesa del xxxx e del xxxx nonché dei propedeutici pareri del CVCS, accertare e dichiarare, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la dipendenza da causa ovvero concausa di servizio delle seguenti infermità: *a)* deficit ventilatorio a carattere restrittivo di grado moderato con note ostruttive; *b)* EDD L5-S1 e radiocolopatia di L5-S1 sinistra; *c)* coxartrosi bilaterale;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria a far data dalla cessazione dal servizio;

- condannare l'INPS al pagamento della prestazione richiesta con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero dal xxxxx, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e sino al soddisfo;

- con vittoria di spese e competenze da liquidarsi con distrazione;

- in via istruttoria, disporre CTU al fine di accertare la dipendenza da causa
ovvero concausa di servizio delle infermità per cui è causa e la relativa
ascrizione a categoria di compenso.

2. – Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al xxxx (poi differita al xxxxx) sono stati notificati al Ministero della Difesa e all’INPS.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxx,

	eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte e chiedendo di:	
	- preliminarmente, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione	
	passiva, non essendo il Ministero competente alla determinazione e alla	
	concessione del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata e, per contro,	
	rientrando nell'esclusiva competenza dell'INPS l'eventuale adozione del	
	provvedimento richiesto;	
	- in subordine e nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e	
	infondata, con condanna alle spese del ricorrente. La valutazione resa dal	
	CVCS ai sensi dell'art. 11 (in prima battuta) e dell'art 14 (in sede di riesame)	
	del d.P.R. 29.10.2001, n. 461, espressione di discrezionalità tecnica	
	insindacabile da parte dell'Amministrazione, sarebbe immune da vizi, avendo	
	fondato la non dipendenza da causa di servizio sull'assenza di caratteri di	
	eccezionalità nelle mansioni svolte rispetto al contesto professionale di	
	appartenenza.	
	4. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo di:	
	- in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione	
	passiva, rivestendo l'Istituto la qualità di ordinatore secondario di spesa;	
	- in mancanza, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto	
	e diritto, difettando i requisiti previsti dalla legge per la concessione della	
	pensione privilegiata;	
	- in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto al conseguimento dei benefici	
	economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritte le	
	pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non	
	riscossi, relative al periodo precedente il quinquennio antecedente la data	
	ultima di costituzione in mora;	
	5	

	- in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno nonché la richiesta di corresponsione degli interessi anatocistici.	
	5. – Con ordinanza n. 2 del 7.1.2025, pronunciata all'esito della pubblica udienza del xxxxx, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle patologie citate e, in caso positivo, indicare l'esatta classificazione anche per cumulo, ai fini del trattamento pensionistico richiesto; l'incarico è stato affidato al dott. Vito Borraccia (Bari, 15.9.1958), medico chirurgo specialista in medicina e chirurgia e malattie dell'apparato digerente, medicina legale e del lavoro, iscritto all'albo dei consulenti presso il Tribunale di Bari.	
	6. – A seguito della riassegnazione del presente giudizio, con decreto del 20.3.2025 l'udienza dell'xxxxxx, individuata con la citata ordinanza n. 2/2025, è stata rinviata al xxxxx (e poi differita all'8.10.2025).	
	7. – In data xxxxx, nel rispetto del termine assegnato, il dott. Borraccia ha trasmesso il parere conclusivo della consulenza medico-legale svolta.	
	8. – Con note autorizzate depositate il xxxxx il Ministero della Difesa ha formulato osservazioni alla citata consulenza, sostenendo che il CTU si sarebbe limitato a elencare una serie di attività prive di alcun carattere di eccezionalità e, in quanto tali, inidonee a integrare fattori eziopatogenetici rispetto alle infermità lamentate.	
	9. – All'udienza dell'8.10.2025 la difesa del ricorrente si è riportata al parere del CTU, chiedendo la decisione della causa in conformità allo stesso; la difesa dell'INPS si è riportata alle conclusioni rassegnate con la memoria di	
	6	

costituzione.

10. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

11. – La questione sottoposta all’esame di questo giudice attiene alla pretesa del ricorrente in ordine al trattamento pensionistico privilegiato in conseguenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate.

12. – In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dal Ministero della Difesa, va affermata la giurisdizione di questa Corte, in quanto la domanda del ricorrente è volta all’accertamento della sussistenza del nesso causale tra l’infermità denunciata e il servizio, ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

13. – Quanto alla legittimazione passiva delle due Amministrazioni resistenti, da un lato, i provvedimenti contestati con l’odierno ricorso sono stati adottati dal Ministero della Difesa; dall’altro, il ricorrente è cessato dal servizio in epoca successiva al 2010, anno del passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico all’allora INPDAP (poi confluito nell’ INPS ex d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214).

14. – Venendo al merito, l’art. 67, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 prevede che *«Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione»*.

A norma dell’art. 64 del medesimo d.P.R., *«le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati*

causa ovvero concausa efficiente e determinante».

Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità ma esercitare in concreto un'influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio sufficiente a integrare la prova della dipendenza in questione.

In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità *«rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie»* (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana, sent. n. 514 dell'11.6.2018).

	15. – Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato	
	dalla giurisprudenza di questa Corte, reputa questo giudice che non via siano	
	ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'organo consulenziale	
	in merito alla presenza di un nesso causale fra il servizio svolto dal sig. xxxxx	
	alle dipendenze della Marina Militare e le infermità denunciate.	
	16. – In particolare, l'organo consulenziale, dopo un'esaustiva ricostruzione	
	della vicenda controversa, ha del tutto condivisibilmente concentrato l'analisi	
	sul ruolo, ai fini dell'insorgenza delle patologie patite dal ricorrente, rivestito	
	dalle modalità di svolgimento e dalle mansioni disimpegnate dal ricorrente.	
	In particolare, sono state evidenziate le peculiarità del servizio prestato dal sig.	
	xxxxx in qualità di militare in servizio permanente effettivo, dal xxxx (all'età	
	di 18 anni) e sino al xxxxx, data del giudizio di permanente non idoneità al	
	servizio militare.	
	Dalla documentazione in atti si evince che nel periodo xxxxx il sig. xxxxxx è	
	stato impiegato:	
	- dal xxxx a bordo della Nave Garibaldi in qualità di addetto al Servizio	
	Logistico, con compiti di imbarco e sbarco materiale di vario tipo, tiraggio cavi	
	elettrici allo sbarco, servizi pulizia, addetto alla lavanderia;	
	- dall'xxxxx all'xxxxxx a bordo della Nave Artigliere e affidato al Nucleo	
	Plancia (rilevazione meteorologiche, carteggio, operatore al radar di plancia,	
	operatore segnale ottici), ove ha svolto turni di guardia, anche di notte,	
	mansione di operatore al carteggio, esercitazioni di ruolo di combattimento,	
	comandate di sbarco rifiuti, munizionamento e tiraggio cavi;	
	- tra il xxxx e il xxxxx a bordo della Nave Porpora in qualità di addetto TLC	
	(Telecomunicazioni di Combattimento, carteggio di navigazione, imbarco e	
	9	

- *«Durante il documentato ed articolato servizio, ben descritto nei paragrafi precedenti, svolto con regolarità, è stato esposto a fattori climatici avversi, stazione eretta prolungata, posizioni incongrue protratte, sollecitazioni e vibrazioni al corpo intero e stati di variazione climatica, passando dal caldo esterno estremo, a condizioni ambientali interne di perfrigerazione. esercitazioni di ruolo di combattimento, comandate di sbarco rifiuti, munizionamento e tiraggio cavi».*

17. – Con specifico riferimento all’infermità *EDD L5-S1 e radicolopatia di L5-S1 sx* (ascritta alla Tab. B), la relazione peritale – dopo aver elencato i relativi fattori di rischio lavorativi (movimentazione manuale da carichi; vibrazioni trasmesse a tutto il corpo; posture incongrue; movimenti e torsioni abnormi ripetitivi del tronco), ha affermato – con statuizione che appare scientificamente corretta e immune da vizi logici – che *«Nel caso in questione possono ritenersi essere stati sussistenti tutti quanti nel corso dei vari adempimenti di servizio effettuati, con particolare riguardo alla movimentazione manuale dei carichi ed al loro trasporto, senza dimenticare le vibrazioni trasmesse all’intero corpo dalle vibrazioni durante i tragitti in mare ed a bordo dei mezzi da sbarco, con ogni tipologia di mare»*, per poi concludere che *«Dal punto di vista valutativo, si ritiene che essendo documentata la presenza documentata strumentalmente di una radicolopatia, la valutazione più corrispondente a tale patologia, non sia una tabella B bensì una 8° categoria di tabella A».*

Quanto all’infermità *coxartrosi bilaterale* (ascritta alla 8^ categoria della Tab. A), dopo aver distinto tra *fattori sistemici* (a ripercussione su tutte o quasi le articolazioni dell’organismo: senescenza, ereditarietà, sesso, fattori vascolari,

lavoro».

18. – In relazione a quanto precede, nelle conclusioni rassegnate con l’atto peritale *de quo* si afferma che:

- «il servizio prestato, così come risulta documentato in atti, può sicuramente aver influito negativamente nella eziopatogenesi e nel decorso clinico della patologie di cui il Sig. xxxxxxxxxx, ne ha richiesto la dipendenza da causa di servizio con il relativo Equo Indennizzo»;

- «Le suddette patologie, secondo parere indiscutibilmente motivato e discusso nei precedenti parametri, possono sicuramente riconoscere una etiopatogenesi correlata secondo criterio causale e concausale con il servizio espletato in qualità di militare al Servizio della Marina Militare. In particolare, le patologie diagnosticate: "A) EDD L5-S1 e radicolopatia di L5-S1 sx; B) coxartrosi bilaterale; C) deficit ventilatorio a carattere restrittivo di grado moderato con note ostruttive", possono essere ascritte: La patologia **sub A)** ascritta alla 8° categoria Tab A; la patologia **sub B)** ascritta alla Tab A - VIII categoria e la patologia **sub C)** ascritta alla Tab B. Per cumulo ascrivibilità alla 7° categoria tabella A».

19. – Ciò posto, ritiene questo giudice che le valutazioni spese dal CTU siano motivate e sorrette da un congruo apparato medico-scientifico, connotandosi, rispetto ai pareri resi dal CVCS, per una più convincente valenza esplicativa rispetto alle cause dell’insorgenza delle patologie sofferte.

Invero, con il primo parere (reso nell’adunanza del 24.11.2022) il CVCS ha escluso la dipendenza da causa di servizio ritenendo che, quanto:

- all’infermità deficit ventilatorio a carattere restrittivo di grado moderato con note ostruttive, trattasi di «affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la

cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante»;

- all'infermità EDD L5-S1 e radicolopatia di L5-S1 sinistra, trattasi di «infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti»;

- all'infermità coxartrosi bilaterale, trattasi di «patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell'articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell'asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell'affezione. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt'al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante».

Le riferite valutazioni risultano contrassegnate da una dimensione esplicativa

di tipo prevalentemente generale e, con riferimento al caso specifico, negano in modo del tutto laconico la sussistenza di un rapporto di eziologia fra eventi di servizio e infermità sofferte.

Considerazioni analoghe valgono per il parere del xxxx, reso in sede di riesame ex art. 14 del d.P.R. n. 461/2001, con cui il CVCS ha confermato le conclusioni raggiunte nel xxxx con l'apodittica considerazione – valevole per tutte le infermità per cui è causa – secondo cui *«nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso»*.

20. – In relazione a quanto precede, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con ascrivibilità per cumulo delle infermità alla 7^a categoria della Tab A.

In base all'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, *«Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda»*.

Ai sensi dell'art. 191, comma 3, del medesimo d.P.R., *«Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti»*.

In merito alla disposizione da ultimo richiamata è stato osservato che *«il momento di insorgenza del diritto (a pensione) cui fa riferimento la norma è [quello] del collocamento a riposo per riforma perché è in quel momento che*

sorge il diritto alla pensione e quindi anche all'eventuale pensione privilegiata e non al momento in cui è intervenuto il riconoscimento della dipendenza della infermità dal servizio che attiene ad un procedimento diverso ed autonomo” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445) e ciò in quanto “il procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio, attivabile se il dipendente è ancora in servizio, è finalizzato ad ottenere specifici benefici in servizio, quali congedi per malattie, rimborsi spese di cura, equo indennizzo ecc, mentre la richiesta di pensione privilegiata ha il solo scopo di corrispondere un ristoro alla menomazione irreversibile verificatasi quando il dipendente è oramai cessato dal servizio” (v., ancora, Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445). Pertanto, “La ratio della predetta disposizione è quella di penalizzare in termini di quantum il ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di cessazione dal servizio” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 6 maggio 2021, n. 425)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 61 del 20.3.2024).

Poiché, nel caso in esame, la pretesa pensionistica è stata avanzata il xxxx, oltre il biennio dalla cessazione dal servizio (xxxxx), trova applicazione il richiamato art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente diritto del ricorrente al pagamento della pensione privilegiata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

21. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto espresso nelle superiori considerazioni.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37618 , lo accoglie.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’8.10.2025.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	DEPOSITATA IL 17.10.2025 (F.TO DIGITALMENTE)	
	IL FUNZIONARIO	
	FRANCA MARIA ALFARANO	
	(F.TO DIGITALMENTE)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	DEPOSITATA IL 17.10.2025 (F.TO DIGITALMENTE)	
	IL FUNZIONARIO	
	FRANCA MARIA ALFARANO	
	(F.TO DIGITALMENTE)	
	IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE MONOCRATICO, AI SENSI	
	17	

DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN CASO DI DIFFUSIONE, SI

OMETTANO LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEL RICORRENTE

E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.

BARI 17.10.2025

IL FUNZIONARIO

FRANCA MARIA ALFARANO